




Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA
UFFICIO II - RISORSE MATERIALI E CONTABILITA'
Sezione IV - Edilizia Penitenziaria

PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA PALAZZINA EX CASERMA AGENTI - SCUOLA



OGGETTO:

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - NORME CONTRATTUALI

I TECNICI:

Arch. Daniele Colalella
Makeeng s.r.l., via Reggio 27
10153 Torino

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE:

Arch. Daniele Colalella

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Giuseppe Ferrara

DATA:

Ottobre 2025

TAVOLA N°:

H

SCALA:



CAPITOLATO SPECIALE – PARTE I / NORME AMMINISTRATIVE



INDICE

INDICE	2
INTRODUZIONE GENERALE E DEFINIZIONI	4
TITOLO I – GENERALITA'	6
Art.1 - Oggetto dell'appalto	6
Art.2 - Ammontare dell'appalto	7
Art.3 - Categorie di lavoro	8
Art.4 - Patente a crediti per la sicurezza	9
Art.5 - Documenti che fanno parte del contratto di appalto	10
Art.6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	11
TITOLO II – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO	12
Art.7 - Conoscenza delle condizioni dell'appalto	12
TITOLO III – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE – PERIODO DI MOBILITAZIONE	14
Art.8 - Periodo di mobilitazione	14
TITOLO IV – DISCIPLINA CONTRATTUALE	18
Art.9 - Programma esecutivo di dettaglio	18
Art.10 - Piano della progettazione costruttiva	20
Art.11 - Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori	21
Art.12 - Termine per l'ultimazione dei lavori	22
Art.13 - Penali per ritardi e inadempienze	22
Art.14 - Inderogabilità dei termini di esecuzione	24
Art.15 - Lavoro notturno e festivo, ordine da tenersi nell'andamento dei lavori	25
Art.16 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori	26
Art.17 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza	28
Art.18 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	28
Art.19 - Lavori non previsti e nuovi prezzi	29
TITOLO V – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	30
Art.20 - Oneri e obblighi dell'appaltatore	30
Art.21 - Qualità e accettazione dei materiali in genere	43
Art.22 - Personale dell'appaltatore	45
Art.23 - Domicilio dell'appaltatore e condotta dei lavori da parte dell'appaltatore	46
Art.24 - Trattamento e tutela dei lavoratori	47
Art.25 - Disciplina dei subappalti	48
Art.26 - Pagamento dei subappaltatori	52
Art.27 - Obblighi dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici in materia di sicurezza	52
Art.28 - Garanzie	53
Art.29 - Norme generali di sicurezza	57
TITOLO VI – DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO	58
Art.30 - Anticipazione	58
Art.31 - Contabilizzazione delle Opere	59
Art.32 - Pagamenti in corso d'opera	60
Art.33 - Pagamenti a saldo	61
Art.34 - Revisione prezzi	61
Art.35 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	61
TITOLO VII – CONTROLLI	62
Art.35 - Prove e verifiche dei lavori, riserve dell'appaltatore	62

TITOLO VIII – COLLAUDO, ULTIMAZIONE E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE.....	64
Art.36 - Collaudo	64
Art.37 - Ultimazione dei lavori e consegna delle opere	64
TITOLO IX – MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	66
Art.38 - Accordo bonario e collegio consultivo tecnico e transazione.....	66
Art.39 - Controversie.....	66
Art.40 - Recesso dal contratto.....	66
Art.41 - Risoluzione del contratto	67
Art.42 - Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto	67
Art.43 - Obblighi in caso di risoluzione del contratto.....	68
Art.44 - Danni alle opere e cause di forza maggiore	68
TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI	69
Art.45 - Spese di contratto, di registro ed accessorie	69
Art.46 - Pubblicità e clausola di riservatezza.....	69
Art.47 - Trattamento dei dati personali	70

INTRODUZIONE GENERALE E DEFINIZIONI

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, i noli, le pratiche presso Enti terzi e gestori, le forniture e le provviste necessarie, la documentazione tecnica e le certificazioni di qualsiasi natura a corredo per dare le opere compiute secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali, delle quali opere l'appaltatore dichiara in sede di offerta di aver preso completa ed esatta conoscenza unitamente a quella dell'immobile oggetto d'intervento.

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 87 del D.lgs n.36 del 31/03/2023, riguarda le definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante.

Nel seguito e negli altri documenti contrattuali verranno così definiti:

Il D.lgs. 36/2023 e s.m.i.:

il D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazione)

Delibere pubblicate in GU Serie generale n. 151 del 30 giugno 2023

Il Capitolato Speciale (norme contrattuali e norme tecniche):

il D.lgs 36/2023 art.87 , con contenuto nel rispetto dell'art.32 Allegato I.7

D.M. n. 7 marzo 2018 – n- 49 – Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”

La Stazione Appaltante:

**MINISTERO DI GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA – Provveditorato
Regionale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.**

L'appaltatore:

l'Impresa, ovvero l'ATI intestataria del contratto

Lavori:	Progettazione per i lavori di rifacimento copertura della palazzina Ex Caserma Agenti – Scuola della CC di Alessandria.
RUP:	Responsabile unico del Procedimento
Durate:	giorni solari continuativi (a meno di diversa indicazione)

TITOLO I – GENERALITA'

Art.1 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto contempla opere necessarie all'intervento di rifacimento della copertura, con consolidamento delle volte al piano terzo della palazzina Ex Caserma Agenti CC di Alessandria, Piazza Don Amilcare Soria 37.

1. Le opere in appalto, comprendono interventi di diversa natura, sinteticamente così elencati:
 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
 - CONSOLIDAMENTO DELLE VOLTE AL PIANO TERZO DELLA PALAZZINA
 - DEMOLIZIONE E RIMOZIONE ORDITURA PRIMARIA E SECONDARIA COPERTURA
 - RIFACIMENTO NUOVA ORDITURA PRIMARIA E SECONDARIA IN LEGNO LAMELLARE
 - NUOVO MANTO DI COPERTURA, COMPRESO DI LATTONERIE
 - INSTALLAZIONE DI LINEA VITA
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ogni singolo intervento completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente elaborato e dagli altri documenti contrattuali dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e smi.
6. Ai sensi dell'art. 3, c.5, della L. 136/2010 e s.m.i., si rende noto che il numero di codice a cui si riferisce l'appalto in oggetto, da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti, è il seguente: **C.U.P.:** **C.I.G.:**
7. Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'amministrazione, risultano dai documenti di progetto di seguito elencati:

Art.2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo di progetto ammonta a **euro 546'902,60** (euro cinquecentoquarantaseinovecentodue/60), di cui euro 135'214,15 (euro centotrentacinquemiladuecentoquattordici/15) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come meglio risulta dal seguente prospetto:

1	Importo esecuzione lavori a corpo (<i>soggetti a ribasso</i>) di cui Costo Manodopera Euro € 187'559.13	Euro 411'688,45
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (<i>non soggetti a ribasso</i>)	Euro 135'214,15
T	Totale appalto (1 + 2)	Euro 546'902,60

2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare le modifiche, nonché le varianti al contratto di appalto in corso di validità nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.120 del D.Lgs. 36/2023.
3. Ai sensi dell'art. 108, c. 9, del d.lgs. 36/2023, l'operatore economico indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.
4. Pertanto, l'importo complessivo dei lavori incluso di manodopera, oneri sicurezza aziendali (di cui all'art. 108, c. 9, del d.lgs. 36/2023) ed IVA ammonta ad Euro 601'592,86.
5. L'importo di cui al precedente periodo comprende i costi della sicurezza (di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) stimati in Euro 135'214,15 (non soggetti al ribasso d'asta) e l'importo, a cui andrà applicato il ribasso d'asta, dei lavori (a corpo) sommato ai costi della manodopera pari ad Euro 235.582,65.
6. Sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento.

Art.3 - Categorie di lavoro

1. Con riferimento agli importi **a corpo** dell'appalto, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare è riassunta nel seguente prospetto:

✓ Categoria prevalente:

Classificazione	Categoria Classifica	Importo lavori (1)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (2)	TOTALE 1 + 2	Incidenza % su importo totale dei lavori
Opere edili	OG1/III	€ 411'688,45	€ 135'214,15	€546'902,60	100,00%

2. Come base di conteggio per la remunerazione delle opere eseguite è stato assunto il Prezzario Opere Edili Regione Piemonte ed 2025, e per particolari lavorazioni, distinti prezzari indicati in apertura a ciascun elenco prezzi oppure analisi prezzi derivanti da listini ufficiali o indagini di mercato.

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A) SOMME DEI LAVORI A BASE D'APPALTO		
Importo a base di gara		Totale parziale
1) Importo dei lavori a corpo	€ 411.688,45	
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 135.214,15	
Parziale quadro A		€ 546.902,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
Spese tecniche		
Spese tecniche su progettazione, varianti progettuali, opere e impianti, direzione e contabilità lavori, coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione , casse previdenziali	€ 27.000,00	
Incentivo funzioni tecniche interne 2% (art. 45 D.lgs36/2023)	€ 10.938,05	

IVA/oneri		
IVA su lavori – 10%	€ 54.690,26	
IVA su imprevisti - 10%	€ 8.203,54	
IVA su spese tecniche – 22%	€ 5.940,00	
Parziale quadro B		€ 106.771,85
C) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI		
Imprevisti (art.120 D.lgs 36/2023)	€ 82.035,39	
Contributo A.N.A.C. (Delibera 610 del 19/12/2023)	€ 410,00	
Parziale quadro C		€ 82.445,39
TOTALE GENERALE (Inclusa IVA)		€ 736'119,84

Art.4 - Patente a crediti per la sicurezza

L'appaltatore deve essere in possesso della patente a crediti per la sicurezza (art. 27, c.1 del d.lgs. 81/2008) con punteggio pari o superiore a 15 crediti (art. 27, c.10 del d.lgs. 81/2008) o dell'attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III (art. 27, c. 15 del d.lgs. 81/2008) in corso di validità.

Prima dell'avvio dei lavori, la stazione appaltante verifica la validità della predetta patente tramite la piattaforma digitale del Ministero competente in quanto le imprese e i lavoratori autonomi non possono operare in cantiere se privi, se questa è sospesa o se il punteggio è inferiore a 15 crediti, tuttavia, è comunque consentito portare a termine le attività oggetto di appalto o subappalto già in corso, a condizione che i lavori eseguiti abbiano superato il 30% del valore complessivo del contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 d.lgs. 81/2008 in materia di provvedimenti sanzionatori. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale, con facoltà per la stazione appaltante di applicare le misure previste dal contratto, ivi incluse le penali e la risoluzione per inadempimento.

L'omessa verifica da parte della stazione appaltante della patente a crediti per la sicurezza comporta ai sensi dell'art. 157, c. 1 lett. c) del d.lgs. 81/2008 una sanzione amministrativa pecuniaria, dell'importo minimo di 711,98 euro e massimo di 2.562,91 euro

Art.5 - Documenti che fanno parte del contratto di appalto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto i seguenti documenti:
 - a) il Capitolato generale, per le parti ancora in vigore
 - b) il Capitolato speciale (parte I – amministrativa e parte II – tecnica)
 - c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni
 - d) Il computo metrico estimativo
 - e) l'elenco dei prezzi unitari
 - f) il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e le eventuali integrazioni approvate
 - g) il programma esecutivo dei lavori e la curva di produzione
 - h) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) approvato dal CSE
 - i) la documentazione tecnico-economica di offerta per le parti accettate o comunque nell'interesse dell'Amministrazione
 - j) la cauzione definitiva a garanzia del Contratto
 - k) la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010
 - l) le polizze di assicurazione
 - m) il verbale conclusivo degli incontri di mobilitazione di cui al ss articolo 7, comma 10

2. Fatto salvo il presente Capitolato speciale – parte I / Schema di Contratto e l'elenco dei prezzi unitari, i documenti sopra elencati non saranno materialmente allegati al Contratto e saranno conservati presso la Stazione Appaltante secondo norme vigenti.

3. Sono contrattualmente vincolanti, anche se espressamente non richiamate nel presente documento, tutte le norme statali vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare:
 - il Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.
 - il Regolamento di esecuzione, per le parti ancora in vigore
 - il Capitolato generale d'appalto, per le parti ancora in vigore
 - il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con i relativi allegati
 - il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159
 - il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i.
 - il D.M. 7 marzo 2018 n. 49

Art.6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale esecuzione del Contratto e per l'Amministrazione Appaltante e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 13671 del codice civile.
3. Ai sensi dell'art. 18 c.1 del Decreto Legislativo 36/2023 i capitolati e il Computo Metrico Estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte del contratto. In caso di eventuali contrarietà di indirizzo tra Disegni e Testo sarà il Direttore dei Lavori a dare adeguate specificazioni nel merito. Le descrizioni contenute nel CME hanno valore prescrittivo.

TITOLO II – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

Art.7 - Conoscenza delle condizioni dell'appalto

1. L'appaltatore dichiara di aver preso perfetta conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le norme che regolano il presente appalto.

2. Circostanze generali

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori.

L'appaltatore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato i conseguenti oneri con riferimento all'andamento e al costo dei lavori e pertanto:

- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'opera;
- di aver accertato le condizioni di viabilità, di accesso, d'impianto del cantiere e l'esistenza di discariche autorizzate;
- di aver accertato e informato i propri lavoratori (comprese i sub appalti e le ditte fornitrici) sul comportamento da tenersi all'interno del penitenziario.
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto.

3. Circostanze particolari – stato dei luoghi all'avvio dei lavori

Le aree oggetto d'intervento verranno rese disponibili libere da persone e nello stato di fatto indicato negli elaborati progettuali.

4. Con particolare riferimento alle condizioni operative esposte, l'appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori - né per richiesta di maggiori compensi e/o di maggiori

tempi, né per richiesta di modifica dei termini contrattuali in genere - la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

5. Resta stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari relative alle opere da svolgere; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.
6. Eventuali richieste di chiarimento in merito alla documentazione contrattuale dovranno essere fornite con largo anticipo rispetto alla data programmata di esecuzione delle opere desunta dal programma esecutivo di dettaglio di cui al ss articolo 8. In caso contrario, ciò non potrà dare origine a ritardi o richieste di maggiori tempi da parte dell'appaltatore.

TITOLO III – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE – PERIODO DI MOBILITAZIONE

Art.8 - Periodo di mobilitazione

1. Per mobilitazione si intende il periodo decorrente dalla data di ricezione da parte dell'Aggiudicatario della comunicazione di aggiudicazione definitiva, fino all'inizio dei lavori. Durante tale periodo si dovrà provvedere a ogni adempimento previsto per la formalizzazione del Contratto e per la tempestiva, eventualmente anche anticipata, come disciplinata dall'articolo 153 del Regolamento, consegna dei lavori;
2. il periodo di mobilitazione costituirà per l'appaltatore il momento di conoscenza dettagliata dell'immobile nel suo complesso (compresa viabilità e spazi esterni individuati "di cantiere") e di definizione puntuale del programma esecutivo dei lavori di cui all' Art.8, con la messa a punto delle attività e delle tempistiche delle singole fasi e sottofasi di competenza di ciascun operatore che interverrà nell'esecuzione dell'opera;
3. il periodo di mobilitazione costituirà altresì il momento di definizione puntuale dei rapporti intercorrenti tra gli esecutori e di esame congiunto dei documenti di Progetto, con particolare attenzione alle disposizioni del presente CSA nonché di tutti gli aspetti organizzativi del cantiere;
4. durante la mobilitazione l'appaltatore dovrà condurre un'attenta ricognizione dei luoghi e procedere con la programmazione di maestranze, mezzi e attrezzature al fine di procedere, a valle della consegna delle aree, con l'immediato avvio delle lavorazioni. In particolare, con riferimento alle specificità dell'appalto, sono da ritenersi prioritarie:
 - la verifica delle modalità accesso e approvvigionamento per lo svolgimento delle attività di cantiere,
 - l'attivazione di contatti con i principali referenti dell'Istituto Scolastico in relazione ad aspetti inerenti lo svolgimento delle lavorazioni in appalto (referente impianti, edilizia, sicurezza, ...),
 - l'organizzazione d'incontri preliminari con ditte a qualsiasi titolo condizionate o condizionanti lo svolgimento delle lavorazioni (vedi in particolare "cantieri interferenti"),
 - la verifica della viabilità interna ed esterna all'area di cantiere e delle condizioni di viabilità urbana (orari di maggiore traffico, percorsi autorizzati per mezzi pesanti, ...),

- predisposizione d'istanze, pratiche, autorizzazioni verso enti o soggetti a qualsiasi titolo interessati dall'esecuzione delle lavorazioni (in particolare su strada esterna),
 - effettuazione di sopralluoghi mirati per l'esecuzione delle attività di demolizione e rimozione in appalto
 - programmazione di saggi e test in opera propedeutici all'esecuzione di lavorazioni.
5. In parallelo con le attività di cui ai commi precedenti, saranno valutati dalla DL gli elementi costituenti l'offerta tecnica presentata in sede di gara. A giudizio insindacabile della DL, nel rispetto di quanto stabilito dagli elaborati di Progetto sarà concordata, ove necessaria, una *ri-trascrizione delle migliorie proposte*, prima del loro inserimento tra gli "allegati" al contratto di appalto;
6. Ove compresa nella documentazione di offerta, sarà altresì valutata la proposta dell'Aggiudicatario in termini di rimodulazione del cronoprogramma lavori con particolare attenzione alla sicurezza del cantiere (interferenze di vario tipo, sicurezza, rumorosità lavorazioni, pulizie,); in particolare saranno esaminati i seguenti temi:
- fasi di lavoro e interferenze,
 - tempi di realizzazione, eventuali consegne anticipate,
 - orari di lavoro in cantiere,
 - modalità e tempi di richieste/ comunicazioni di subappalti, subcontratti
 - presentazione curricula delle squadre di esecutori delle lavorazioni (ove previsto secondo indicazioni di gara).
7. Nel periodo di mobilitazione l'appaltatore dovrà altresì ottemperare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136 /2010 e s.m.i. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge. Più precisamente, egli è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata (con strumento tracciabile: raccomandata postale, PEC, etc.) entro 7 giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i (o dalla destinazione degli stessi se esistenti alla finalità), riportando tutti gli elementi utili all'effettuazione della transazione finanziaria quali:

- riferimenti del soggetto beneficiario (denominazione dell'impresa, ragione sociale, sede legale e codice fiscale);
- dati del conto corrente, con riferimento particolare al codice IBAN (nonché codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e relativa filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente);
- nominativi e riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare sul conto corrente dedicato (dati anagrafici, domicilio fiscale, codice fiscale);
- eventuale relazione tra il conto corrente dedicato e l'appalto/commissa (se il conto è stato attivato unicamente per l'appalto).

8. Concordati gli elementi salienti e gli aspetti puntuali con la Direzione Lavori, e comunque entro **15 gg (quindici/00)** dalla data fissata per la consegna, l'Aggiudicatario trasmetterà quanto segue:

- il **PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI** e la **CURVA DI PRODUZIONE** ai sensi del ss Art.8,
- ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, un **PIANO DI QUALITÀ DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE**, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità,
- eventuali integrazioni al PSC da sottoporre all'approvazione del CSE,
- il POS redatto in coerenza con i "Contenuti minimi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i" e con le prescrizioni specifiche del PSC,
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera b) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dell'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al Contratto collettivo stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti,
- nomina del direttore tecnico di cantiere,
- nomina del rappresentante con delega (ove presente),
- organigramma di cantiere e rubrica dei referenti di cantiere,
- nominativo del soggetto addetto alla reperibilità H24 e dell'incaricato al caricamento della documentazione su portale di commessa (cfr. ss Art.19, comma 11)

- polizza fideiussoria a garanzia del contratto (la polizza definitiva potrà essere emessa solo a seguito di approvazione della bozza da parte del RUP)
 - polizze assicurative (la polizza definitiva potrà essere emessa solo a seguito di approvazione della bozza da parte del RUP)
 - elenco dei subappaltatori e subaffidatari per l'esecuzione delle opere
9. I documenti di cui al comma 8, con la sola eccezione dell'organigramma, delle nomine e della dichiarazione di cui all'art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008, saranno allegati al Contratto per farne parte integrante.
10. Sarà altresì allegato al Contratto per farne parte integrante il Verbale conclusivo degli incontri della fase di mobilitazione, nel quale saranno specificati gli esiti del confronto fra le Parti, le procedure concordate e quanto utile alla gestione dell'Appalto secondo modalità condivise.

TITOLO IV – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.9 - Programma esecutivo di dettaglio

1. Nel periodo di mobilitazione di cui al precedente articolo 8 e comunque entro **15 gg (quindici/00)** dalla **data fissata per la consegna dei lavori** l'appaltatore dovrà predisporre un **PROGRAMMA ESECUTIVO DI DETTAGLIO** delle lavorazioni, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il Programma, organizzato secondo milestone contrattuali, dovrà altresì essere corredato - *in elaborati distinti* - di:

- visualizzazione del diagramma delle risorse impiegate (media settimanale)
- consistenza di cantiere delle baracche e degli apprestamenti (per periodo)
- CURVA DI PRODUZIONE

2. L'elaborato curva di produzione dovrà riportare la produzione parziale e progressiva e relativi costi della sicurezza (in importi contrattuali) e riportare la data programmata di emissione di ciascun SAL. La valorizzazione economica dovrà essere **organizzata in periodi** di durata massima pari a **15 gg**.

3. Il Programma dovrà essere trasmesso alla DL per approvazione la quale, entro **7 gg (sette/00)** dalla formale ricezione, formulerà le proprie determinazioni. Nel caso di palese inadeguatezza e/o mancanza di rispondenza ai dettami contrattuali, lo stesso sarà da ritenersi *irricevibile* e l'appaltatore dovrà procedere con la celere rimissione nei successivi **5 gg (cinque/00)**. La reiterata inadeguatezza, mancanza di rispondenza ai dettami contrattuali e la mancata trasmissione o aggiornamento del Programma esecutivo di dettaglio si configurerà quale grave inadempimento contrattuale.

4. Fino alla data di approvazione del Programma esecutivo di dettaglio l'appaltatore è tenuto a condurre i lavori secondo le tempistiche indicate nel Cronoprogramma lavori allegato al progetto esecutivo con durate parziali ridotte linearmente secondo offerta di gara.
5. Con cadenza mensile (entro il giorno 20 di ciascun mese) e comunque in conseguenza di qualsiasi circostanza che abbia potuto condizionare in modo significativo la programmazione delle lavorazioni tale da renderne necessaria una ridefinizione (in tal caso entro **7 gg – sette/00** - dalle circostanze riscontrate), è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere su file pdf / file editabile (Excel – Project):
 - aggiornamento del Programma (redatto sulla scorta dei dati reali di produzione registrati fino alla data di emissione del documento) comprensivo della sovrapposizione tra curva di produzione ipotizzata / reale;
 - sviluppo di dettaglio delle lavorazioni per il mese successivo;
 - quantificazione in gg (giorni) / € (differenza di produzione) del ritardo/anticipo su produzione cumulata stimata;
6. non saranno ammesse, *pena l'irricevibilità* dell'aggiornamento stesso, eventuali emissioni redatte in difformità ai termini contrattuali;
7. eventuali integrazioni / correzioni che la DL ritenesse opportuno apportare all'aggiornamento di cui al punto precedente, dovranno essere recepite e trasmesse entro il termine perentorio indicato dalla DL.
8. Il Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore potrà inoltre essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, per il tramite del DL, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione

appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche in relazione alla risoluzione d'interferenze con altre imprese operanti tra cui quelle di cui al precedente Art.6, comma 5, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008.

9. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

10. Il Direttore dei Lavori si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più coerente per la corretta riuscita delle lavorazioni, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

11. In caso di consegne frazionate, il programma esecutivo di dettaglio di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Se dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangono le cause di indisponibilità si applica l'articolo 158 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art.10 - Piano della progettazione costruttiva

1. In virtù delle delle peculiarità tecniche e di messa in opera di lavorazioni specifiche è prevista la presentazione di un **PIANO DELLA PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA**. Il Piano dovrà illustrare le date di presentazione e il contenuto delle trasmissioni (elaborati grafici, schede tecniche, campionature, relazioni di calcolo, ...). Le trasmissioni dovranno essere suddivise nelle seguenti macrofasi - *in ordine vincolante*:

- elaborati di rilievo e verifica in sito
- azioni e modalità di calcolo
- campionature e documentazione qualificativa dei materiali impiegati

- schemi e viste generali
 - relazione di calcolo e dettagli costruttivi
 - indicazioni circa le modalità di montaggio, indicazioni da inserire nel POS
 - piani di uso e manutenzione, indicazioni per la redazione del fascicolo dell'opera
2. Il piano dovrà contemplare un congruo tempo di verifica da parte della DL (e comunque non inferiore a 15 gg - *quindici/00*) e un tempo di recepimento delle osservazioni per successiva ripresentazione non superiore a 15 gg (*quindici/00*).
 3. La mancata approvazione della documentazione relativa a una macrofase non solleva l'appaltatore dal procedere con la successiva trasmissione programmata.

Art.11 - Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi con preavviso non inferiore a **15 gg** (*quindici/00*) dalla data di convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza cantieri ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L'inizio dei lavori è comunque subordinato alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità di cui all'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche a eventuali consegne frazionate in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili (facoltà da intendersi esplicitamente prevista in appalto); in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art.12 - Termine per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **120 (centoventi)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori ma dovrà essere aggiunta al tempo contrattuale così come indicato nel verbale di ripresa dei lavori.
4. La durata sopraindicata potrà essere ridotta nel caso in cui l'entità dei lavori eseguiti raggiunga in anticipo l'importo contrattuale fissato.

Art.13 - Penali per ritardi e inadempienze

a) Penali per ritardi

1. Scaduto il termine di ultimazione generale dei lavori di cui al precedente Art.11, ai sensi dell'art.126 del D.Lgs 36/2023, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari al **0,3 per mille** dell'importo contrattuale eventualmente aggiornato da perizie conformi ai sensi del D.Lgs. 36/2023.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna, generale o parziale, degli stessi;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
3. La penale di cui al comma 2, lettera a) è applicata all'importo contrattuale dei lavori; la penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all'importo dei lavori da ultimare; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati;
4. Le penali irrogate ai sensi del comma 2 sono disapplicate se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia di produzione successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 8.

b) Penali per inadempienze

5. Per le mancate ottemperanze agli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori verrà applicata la penale giornaliera di Euro **500,00** (*cinquecento/00*) per ogni giorno d'inadempienza.
6. Per la mancata trasmissione (prima emissione) o aggiornamento del Programma esecutivo dei lavori nei termini di cui al precedente articolo 8, verrà applicata la penale giornaliera di Euro **400,00** (*quattrocento/00*) per ogni giorno d'inadempienza.
7. Per le mancate consegne alla Direzione Lavori della documentazione appositamente prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto, verrà applicata la penale di Euro **500,00** (*cinquecento/00*) per ogni giorno di ritardata consegna.
8. Tutte le fattispecie di *ritardi e inadempienze* sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione,

con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di CONTO FINALE ai fini della verifica in sede di collaudo.

9. L'importo complessivo delle penali determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i *ritardi* e le *inadempienze* sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 43, in materia di risoluzione del contratto.
10. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei *ritardi e/o delle inadempienze*.
11. Le penali saranno comminate dal RUP in sede di CONTO FINALE.

Art.14 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere in appalto, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - c. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - f. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

- h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Art.15 - Lavoro notturno e festivo, ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

1. In caso di necessità rilevata dall'Amministrazione, l'appaltatore dovrà garantire, su richiesta della Stazione Appaltante, la contemporanea prestazione d'opera di tutto il personale ed i mezzi d'opera occorrenti per la realizzazione delle opere nei tempi prescritti negli ordini di servizio. Si evidenziano in particolare tre aspetti fondamentali per il corretto svolgimento dell'appalto:
- a) l'appaltatore, dovrà consentire l'accesso alle aree di cantiere ad altre ditte di lavori, servizi, forniture individuate dalla Stazione Appaltante per attività manutentive o comunque legate al normale funzionamento dell'Istituto Scolastico. L'accesso sarà regolamentato a mezzo di "permessi di lavoro" redatti dal CSE congiuntamente al referente per la sicurezza individuato dall'Istituto Scolastico;
 - b) l'appaltatore, anticipatamente alla data di fine lavori generale, dovrà consentire l'accesso alle aree di cantiere ad altre ditte di lavori, servizi, forniture individuate dalla Stazione Appaltante per attività finalizzate all'allestimento del nuovo complesso. L'accesso, comprendente maestranze, forniture, mezzi e attrezzature, sarà regolamentato dal DL di concerto con il CSE previa emissione di stato di consistenza delle opere interessate

- dall'accesso. L'onere di confinamento delle aree interessate sarà a carico esclusivo delle Ditte in ingresso. L'onere di vigilanza del confinamento sarà di competenza dell'appaltatore.
2. I costi sostenuti per la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi saranno a totale carico dell'appaltatore, senza nessuna possibilità di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante. L'appaltatore dovrà garantire la corresponsione delle tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.
 3. In genere l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.
 4. È cura dell'appaltatore verificare, preventivamente all'avvio dei lavori di smontaggio, le condizioni di conservazione e di stabilità dell'opera nel suo complesso, delle singole parti della stessa.
 5. L'appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscano con le operazioni dell'Appalto.
 6. Sarà cura dell'appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le eventualità di pericolo immediato con l'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose della Stazione Appaltante e di terzi, l'ambiente e i terzi (anche di altre ditte operanti) non coinvolti nei lavori.
 7. Il Direttore dei Lavori si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art.16 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali di cui all'Art. 121, del D.Lgs 36/2023 Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica o per anomala condotta da parte di Enti pubblici, Enti erogatori o soggetti terzi in genere condizionanti il regolare svolgimento dell'appalto. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore negli altri casi.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla Stazione Appaltante di importo minimo pari a 500 €
5. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'appaltatore per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui sopra, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.

Art.17 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza

1. In caso d'inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il RUP, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
2. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza la Stazione Appaltante non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art.18 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, le modifiche del contratto devono essere autorizzate dal RUP. Il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui al comma 1 e 2 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Una modifica del contratto durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale nelle ipotesi di cui al comma 6 del citato art. dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Una nuova procedura d'Appalto in conformità al D.Lgs. n. 36/2023 è richiesta per modifiche delle disposizioni del contratto durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle sopra indicate.
4. Per le varianti, trattandosi di contratto pubblico concernente bene culturale tutelato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, si farà riferimento ai disposti dell'132 del D.Lgs. n. 36/2023.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14..

Art.19 - Lavori non previsti e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale. In tutti i casi in cui, nel corso dell'Appalto, vi fosse la necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nel contratto, si procederà con riferimento a tali lavorazioni alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con le modalità di cui alla normativa vigente.

TITOLO V – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art.20 - Oneri e obblighi dell'appaltatore

1. Il presente articolo individua oneri e obblighi a cui l'appaltatore è tenuto ad ottemperare sempre da intendersi compresi nelle voci di prezzo con cui sarà compensato contrattualmente. L'appaltatore non avrà pertanto diritto a richiedere alcun ulteriore compenso.

a) ONERI GENERALI

2. L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'Appalto.

3. Sono a carico dell'appaltatore, oltre agli oneri ed obblighi contemplati nel Capitolato generale e nel Regolamento di esecuzione, i seguenti oneri ed obblighi da intendersi sempre compresi nelle voci di prezzo con cui vengono compensati i lavori:

- la guardiania e la sorveglianza con il personale necessario (anche nei periodi di sospensione dei lavori) del cantiere, di tutti i materiali e mezzi d'opera esistenti nello stesso fino alla data di ultimazione dei lavori;
- gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
- l'organizzazione del lavoro con attrezzature, macchinari e mezzi d'opera idonei in numero, tipo e caratteristiche all'esecuzione dei lavori secondo la migliore tecnica;
- l'installazione, il nolo, il degradamento, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario;
- lo scarico, l'immagazzinamento e la custodia dei materiali e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e

- perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite ivi compresi la recinzione del cantiere, la sua pulizia e manutenzione;
- la fornitura, il montaggio e la messa a disposizione dei ponti di servizio, dei mezzi di sollevamento, dei mezzi d'opera e ogni altra opera provvisoria per la perfetta esecuzione dei lavori e funzionalità del servizio. Le costruzioni provvisorie dovranno essere realizzate, spostate, mantenute e rimosse in modo da assicurare l'incolumità degli operai e di quanti vi accedono e vi transitano, ancorché non addetti ai lavori e per evitare qualunque danno a persone o cose. La rimozione delle costruzioni provvisorie dovrà essere eseguita solo previa autorizzazione del Direttore dei Lavori e del CSE in ragione dei tempi di esecuzione contrattualmente prevedibili;
 - l'allacciamento dei propri mezzi e attrezzature attraverso un quadro proprio protetto sia contro le sovracorrenti che contro le dispersioni verso terra;
 - La verifica della stabilità del terreno per la messa in opera della gru;
 - il conseguimento e il pagamento dei relativi oneri per permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico e comunque a tutti quelli necessari per l'esecuzione delle opere in appalto;
 - gli allacciamenti per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere nelle successive configurazioni previste per l'area di cantiere. Le utenze dovranno essere provviste di misuratori ai fini della contabilizzazione dei consumi. I relativi costi verranno compensati in sede di conto finale; l'appaltatore si obbliga inoltre a concedere, con il solo rimborso delle spese di consumo oggetto di compensazione, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - l'installazione, all'ingresso del cantiere della cartellonistica di sicurezza e del regolamentare cartello e al suo aggiornamento con le indicazioni relative al progetto, alla Stazione Appaltante, al RUP, all'Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori e quanto conformemente necessario secondo le indicazioni del Regolamento del Comune di Alessandria e della norma vigente;
 - idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

- l'immediata sostituzione del personale qualora, a proprio insindacabile giudizio, la direzione Lavori lo ritenesse non valido o non capace in relazione alle esigenze del lavoro;
- l'approvvigionamento tempestivo dei materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
- l'assicurazione contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a piè d'opera e per le opere già eseguite o in corso di esecuzione;
- l'assicurazione di responsabilità civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi;
- la sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
- la fornitura e il mantenimento dei regolari cartelli di avviso e dei lumi per i segnali notturni nei punti ovunque necessari e ogni altra previdenza che, a scopo di sicurezza nel senso più lato, sia richiesta da leggi o da regolamenti e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori;
- l'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sarà necessaria per lavori notturni e anche diurni;
- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- la fornitura degli operai e dei mezzi occorrenti per rilievi, misurazioni, tracciamenti relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori; nel numero e nella qualità eventualmente richiesti dalla Direzione dei Lavori;
- l'esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);
- la fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d'arte;
- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite

risultino a tutti gli effetti esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- la messa a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
- l'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti incaricati, di tutti i saggi e prelievi necessari per legge o che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati, applicati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni dovrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
- lo sgombero dei materiali di risulta e l'accurata pulizia quotidiana e finale di tutto il cantiere, da effettuare con il necessario impegno di personale e di mezzi d'opera
- la pulizia delle vie di transito e di accesso al cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- l'immediato sgombero delle aree di cantiere e di deposito, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti l'esecuzione delle opere ovvero nel caso di risoluzione del contratto;
- il carico, trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate dei materiali di scarto provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compresi i relativi oneri di discarica;
- la predisposizione di materiale fotografico sufficiente a una compiuta descrizione delle opere sia in fase esecutiva che a lavori ultimati, secondo le indicazioni e richieste della Direzione dei Lavori;
- la fornitura di tutti i modelli a stampa indispensabili alla compilazione della contabilità e relative imposte di registro;
- le prove, le tarature, la messa a punto degli impianti, nessuna esclusa;

- l'esecuzione di ogni prova di carico o prestazionale in genere che sia ordinata dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore;
 - la tenuta delle scritture di cantiere previste dalla normativa vigente
 - l'aggiornamento degli elaborati grafici di progetto in conformità all'eseguito e la consegna alla DL al termine delle lavorazioni (AS-BUILT) come previsto al ss punto e);
 - qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, gli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;
 - il garantire la totale e sicura agibilità degli altri locali, non oggetto delle opere in appalto, di tutti i fabbricati limitrofi e dei collegamenti verticali e orizzontali durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, nonché la salvaguardia della funzionalità di tutti gli impianti esistenti in modo indipendente dagli impianti interessati dagli interventi di ristrutturazione
 - mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, sala riunioni, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
 - ogni spesa per il mantenimento, fino al collaudo, del sicuro transito sui percorsi a uso pubblico interessati dalle lavorazioni, nonché il mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti nel cantiere e negli accessi del cantiere;
 - la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi così da sollevare la Stazione Appaltante da ogni danno o molestia causati dai dipendenti medesimi;
 - l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - le spese per la custodia, la buona conservazione e la manutenzione di tutte le opere, fino alla presa in consegna di esse da parte della Stazione Appaltante;
 - il consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Impresa abbia per ciò diritto a speciali compensi.
4. L'appaltatore è inoltre obbligato:
- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

b) ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA DI CANTIERE

5. Sono da intendersi remunerati negli oneri generali d'appalto gli oneri tutti in conseguenza delle condizioni operative descritte al precedente Art.6.
6. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. La documentazione, quando oggetto di sottoscrizione da parte dell'Istituto Scolastico e/o dalla DLL, dovrà essere trasmessa completa e con congruo anticipo per le necessarie verifiche. La responsabilità di chiusura dell'iter procedurale (raccolta delle firme e trasmissione all'Ente/soggetto ricevente) rimane esclusivamente in capo all'appaltatore il quale dovrà tempestivamente segnalare ritardi o mancanze per mancata diligenza di parti terze. In ogni caso, il rigetto di autorizzazioni, istanze, pareri o quant'altro per ritardo, incompletezza, carenza o inadeguatezza in genere della documentazione presentata è di esclusiva responsabilità dell'appaltatore.
7. L'appaltatore dovrà predisporre per le esigenze del RUP e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e climatizzato con attrezzatura minima da ufficio (n°1 scrivania, n°1 PC portatili con schermo da 15,4" dotati di connessione internet e licenza biennale per pacchetto OFFICE, AUTOCAD LT e software ANTIVIRUS).

8. Relativamente alle modalità di accesso alle aree confinanti con il cantiere (interessate dal pubblico o da altri cantieri attivi) l'appaltatore, durante l'intera esecuzione dell'appalto, dovrà uniformare gli orari delle attività di cantiere alle esigenze di orario della Stazione Appaltante.
9. L'appaltatore dovrà provvedere, senza compenso a parte, la rimodulazione dell'area di cantiere e logistica e delle relative distribuzioni di energia elettrica, acqua potabile e reti in genere necessarie all'attività di cantiere.
10. Sono compresi gli oneri tutti in conseguenza del maggior impegno logistico che potesse derivare dalla particolare ubicazione del cantiere o dal disagiata posizione e accesso all'area di stoccaggio / baraccamenti.
11. L'appaltatore dovrà rendere disponibile il Direttore Tecnico di Cantiere, o un suo assistente, a recarsi presso gli uffici dell'Istituto Scolastico anche nella stessa giornata di chiamata e secondo gli orari da questi definiti.
12. L'appaltatore dovrà garantire la reperibilità continua nella totalità delle 24 ore giornaliere, sia nei giorni lavorativi che festivi di personale tecnico formato in grado di far fronte a emergenze. Per reperibilità continua si intende la possibilità di comunicare e dialogare telefonicamente (anche con telefono cellulare) o ricercare gli interessati mediante apparecchiature telefoniche appropriate. Non è accettabile un recapito telefonico sia su linea fissa sia su linea mobile su cui sia inserita unicamente la "segreteria telefonica". Il personale messo a disposizione dovrà garantire la presenza in cantiere entro massimo tre ore dal momento di chiamata ed essere in grado di far fronte, principalmente, a emergenze di tipo impiantistico (allagamenti, cortocircuiti...) o antincendio.
13. L'appaltatore, anche con l'ausilio di tecnici esterni, dovrà fornire adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo al personale di cantiere al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle caratteristiche tecniche e prestazionali delle opere da eseguire.

c) CONDUZIONE DEI LAVORI E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

14. L'appaltatore dovrà altresì richiedere *tempestivamente* al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omissivo, inesatto o discordante o di difficile interpretazione nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
15. Qualora nella costruzione si verificassero assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l'appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli

- accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.
16. L'appaltatore dovrà provvedere l'esecuzione di un'opera campione delle lavorazioni ogni volta che questo sia previsto dal capitolato tecnico o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
 17. Oltre all'adozione dei necessari DPI previsti ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i., per le lavorazioni maggiormente impattanti la messa in atto di azioni di mitigazione quali il confinamento acustico dei locali disturbanti, l'adozione di barriere acustiche e lo sfalsamento spaziale e temporale delle lavorazioni maggiormente rumorose o fonte di vibrazioni al fine di tutelare le maestranze e contenere il disagio per le residenze vicine.
 18. La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle attività che l'ente appaltante eventualmente intenderà eseguire a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che - nel caso d'impegno continuativo e non sporadico - per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 19. Il provvedere al ricevimento in cantiere, individuandone di concerto con la DL e il CSE la collocazione e fornendo il necessario supporto logistico alle operazioni di scarico, di merci e attrezzature garantendone la buona conservazione e perfetta custodia. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;
 20. I provvedimenti occorrenti per la protezione delle opere eseguite dalla polvere, ecc. anche nei periodi di sospensione dei lavori; l'innaffiamento delle eventuali demolizioni e degli scarichi di materiali per evitare efficacemente il sollevamento della polvere;
 21. L'idonea protezione dei manufatti e degli accessori già in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori e il loro ripristino. Nel caso di sospensione dei lavori, l'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni

- conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma e ciò fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante;
22. La ricollocazione e messa in sicurezza d'impianti attivi in genere a servizio del fabbricato o interessati da attività di demolizione e nuova costruzione.
23. La redazione e trasmissione all'approvazione della Direzione Lavori dei progetti costruttivi delle opere in appalto (comprensivo di elaborati grafici e relazioni di calcolo a firma di tecnico abilitato) in misura necessaria - *a insindacabile giudizio della DL* - per una corretta esecuzione dei lavori e nel rispetto del progetto esecutivo; L'esame e la verifica da parte della Direzione Lavori dei progetti costruttivi non esonera in alcun modo l'appaltatore dalle responsabilità a lui derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione Lavori nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, l'appaltatore rimane unico e completo responsabile delle opere sia per quanto riguarda la qualità dei materiali che per quanto concerne la loro esecuzione. Egli dovrà, pertanto, rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi. La sua responsabilità è pertanto totale ed esclusiva;
24. Codificare i file e gli elaborati grafici secondo metodologia individuata dalla DL;
25. Provvedere alla trasmissione della documentazione di cantiere, *esclusivamente* a mezzo di lettere di trasmissione corredate di elenco di dettaglio di quanto trasmesso;
26. L'individuazione di soggetto incaricato e tempestivo caricamento su portale messo a disposizione della DL, della documentazione inerente l'appalto, tra cui, a titolo indicativo ma non esaustivo:
- elaborati progettuali contrattuali
 - programma esecutivo dei lavori, curva di produzione e successivi aggiornamenti
 - istanze, pareri, autorizzazioni, ... acquisiti inerenti l'attività di cantiere
 - documentazione fotografica inerente l'esecuzione delle lavorazioni
 - documentazione di campionatura approvata dalla DLL (piano delle campionature, schede di campionature, foto dei campioni approvati, ecc...)
 - documentazione costruttiva approvata dalla DLL
 - documentazione di controllo prodotta dalle Direzioni Operative (prescrizioni operative, verbali e segnalazioni di non conformità in genere)
 - quadri di riepilogo in materia di campionature, costruttivi, documentazione di controllo
 - quadri riassuntivi in materia di subappalti, noli, affidamenti e lavoratori autonomi

- lista delle presenze giornaliere (maestranze, noli e mezzi d'opera) e i quadri di riepilogo bisettimanali e mensili
- verbali di riunione
- verbali in materia di sicurezza cantieri
- verbali di coordinamento generale

e, in generale, quant'altro ritenuto utile all'organo di collaudo per valutare il regolare svolgimento dell'appalto.

Si precisa che l'attivazione e gestione del portale (validazione dei documenti inseriti dal soggetto individuato dall'appaltatore) è di competenza esclusiva della DLL

27. Relativamente alle liste giornaliere di maestranze, noli e mezzi d'opera, di cui al punto precedente, queste dovranno essere messe a disposizione su giornale dei lavori entro le ore 10.00 di ciascuna giornata lavorativa.

d) OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

28. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni nel seguito descritte, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Stazione Appaltante in conseguenza della sospensione. In ogni caso le conseguenze sia civili che penali in caso di infortunio o di danno ricadranno esclusivamente sull'appaltatore, restando completamente esonerata la Stazione Appaltante con i propri organi tecnici, il personale preposto alla direzione, coordinamento per l'esecuzione, contabilità e sorveglianza dei lavori.
29. L'appaltatore dovrà promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
30. Ottemperare, senza riserva alcuna o richiesta di maggiori compensi, alle prescrizioni eventualmente impartitegli in applicazione a disposizioni del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto Scolastico.
31. Il provvedere a sua cura e spese, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2 della L. 123/2007, che i propri dipendenti, così come il personale delle imprese subappaltatrici, siano forniti di apposita tessera

di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Detto cartellino dovrà essere esposto in modo ben visibile per consentire l'identificazione della persona da parte della Stazione Appaltante e del personale preposto alla sorveglianza dall'appaltatore; Ai sensi dell'art. 4, c. 1 della legge 136/2010 e s.m.i. la tessera di riconoscimento deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del committente;

32. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi ex art. 4 L. 136/2010 e s.m.i.;

33. Assicurare:

- l'avvenuta acquisizione e presa d'atto da parte delle maestranze delle informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- la promozione di attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- la predisposizione di cassetta contenente i farmaci e la strumentazione più comune per consentire di portare il primo soccorso e l'assistenza più urgente ad eventuali feriti o infortunati;
- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
- le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

- il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81
- l'accettazione e l'attuazione del piano di sicurezza predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 100 D.Lgs. 81/08;
- la redazione del piano operativo di sicurezza ai sensi dell'all. XV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e secondo quanto previsto dal PDS;
- l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative in vigore e di quelle che potessero intervenire nel corso dell'appalto, relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni degli operai contro infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alle previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, le malattie e la tubercolosi, nonché alla tutela, protezione e assistenza dei lavoratori. Il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro come assegni familiari, indennità di richiamo alle armi, indennità di licenziamento, ecc. Eventuali oneri derivanti da contrattazione aziendale e/o di cantiere non potranno essere portati a giustificazione di richieste di indennizzi. Nel caso di inottemperanza degli obblighi sopra precisati, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'appaltatore e, se del caso anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e disporrà il pagamento a valere sulle ritenute operate nella misura dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo dei lavori. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti competenti non abbiano comunicato alla Stazione Appaltante eventuali inadempienze entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile di Procedimento che comunica per iscritto agli enti medesimi l'emissione di ogni certificato di pagamento. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento dei danni (art.7 D.M. 145/2000);

- l'affissione in maniera visibile presso il cantiere e custodire copia della notifica preliminare e dei relativi aggiornamenti di cui all'art. 99 del D. Lgs. 81/2008;
- il rilascio di dichiarazione al RUP e al Coordinatore in esecuzione di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- la fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
- la richiesta tempestiva di disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
- la disponibilità ai Coordinatori per la sicurezza, del RUP ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, di copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
- la raccolta e verifica della documentazione fornita dai subappaltatori prima di inoltrare la richiesta di subappalto alla Stazione Appaltante;
- la messa a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il Piano di sicurezza e coordinamento;
- l'informazione del RUP ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi;
- l'organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;

e) DOCUMENTAZIONE TECNICA E QUALIFICATIVA - ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

34. L'appaltatore dovrà provvedere allo sgombero, entro 10 gg (*dieci/00*) dalla ultimazione dei lavori o dalla sottoscrizione di verbale di presa in consegna anticipata, dei materiali, mezzi d'opera e impianti - *propri o di terzi* - presenti in cantiere; in difetto e senza necessità di messa in mora, la Stazione Appaltante vi provvederà direttamente, addebitando all'appaltatore ogni spesa conseguente;

35. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e da liquidarsi in base al solo costo del materiale;
36. L'appaltatore dovrà provvedere alla perfetta pulizia finale di tutta l'area interessata dalle lavorazioni in appalto e del cortile interno. Si precisa che la pulizia finale dovrà essere condotta da Ditte specializzate e in forma tale da consentire l'immediato avvio delle successive attività di allestimento arredi (oggetto di separato appalto);
37. L'appaltatore è tenuto a fornire alla Direzione Lavori, entro **10 gg (quindici/00)** dall'ultimazione dei lavori i disegni **AS-BUILT** (edili e impiantistici) realizzati con AutoCad e restituiti in formato pdf ed editabile dwg, nonché i documenti tecnici, i manuali d'uso e manutenzione per la conduzione e la manutenzione degli impianti corredati di tutti gli schemi impiantistici, i certificati di omologazione delle apparecchiature installate e le certificazioni di conformità degli impianti realizzate ai sensi del D.M. 37/2008. La documentazione, nel termine indicato, dovrà essere trasmessa in singola copia cartacea e su supporto informatico per sottoporla all'esame della DLL. Una volta acquisito il parere favorevole o la richiesta d'integrazioni da parte della DLL, l'appaltatore dovrà procedere nei successivi **15 gg** con la trasmissione di tre copie cartacee e due copie su supporto informatico (dwg, pdf, ...). La documentazione finale, *pena l'irricevibilità*, dovrà essere sottoscritta dall'appaltatore (intera documentazione), dalle eventuali Ditte esecutrici e da tecnico abilitato

Art.21 - Qualità e accettazione dei materiali in genere

1. L'appaltatore si impegna ad eseguire le opere con i materiali e le forniture delle migliori qualità esistenti in commercio, dotati delle caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed in conformità alla specifica normativa del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali.
2. Si richiamano, peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
3. Si ricorda che con l'entrata in vigore del Codice dei Contratti pubblici e delle successive modifiche ed integrazioni introdotte, si è avviato un processo di cambiamento che mira a promuovere la certificazione di qualità in tutti gli aspetti legati sia alla progettazione che alla realizzazione delle opere edili, strutturali e impiantistiche.
4. Nel caso di forniture di materiali, l'appaltatore dovrà:

- presentare un **PIANO DELLE CAMPIONATURE** entro **15 gg** (quindici/00) dalla data di consegna dei lavori. L'emissione delle singole campionature - scheda di campionatura ed eventuale campione fisico secondo le indicazioni contenute nei capitolati tecnici - dovrà avvenire con congruo anticipo (almeno 20 giorni prima della data di avvio delle lavorazioni indicata nel programma esecutivo dei lavori di cui al precedente Art.7) e comunque in funzione della complessità delle lavorazioni. Il Piano dovrà essere sottoposto all'approvazione della DL;
- trasmettere **SCHEDA DI CAMPIONATURA** su format reso disponibile dalla DL secondo le scadenze indicate nel piano delle campionature approvato;
- compilare e mantenere aggiornato **QUADRO RIASSUNTIVO DELLE CAMPIONATURE**, su format reso disponibile dalla DL, indicante la data di trasmissione, l'esito della verifica e lo stato della campionatura (approvata, respinta, in riemissione, ...);
- procedere al caricamento su portale messo a disposizione dalla DL della documentazione approvata dalla DL (Piano delle campionature, schede approvate, foto campioni approvati, ecc...).

5. Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- dalle prescrizioni generali del presente Capitolato;
- dalle prescrizioni particolari riportate nei Capitolati tecnici di progetto

6. La documentazione di campionatura dovrà:

- essere trasmessa in forma cartacea e sottoscritta dall'appaltatore in ogni pagina (timbro dell'Impresa e firma del Direttore tecnico o del Rappresentante con delega);
- corredata di elenco di dettaglio riportante breve descrizione e numero di pagine/elaborati allegati;
- comprensiva della documentazione attestante la conformità ai dettami di cui all'Art.5, comma 5 del D.lgs 106/2017 del 16-06-2017 e alle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 ,9 e 10 del regolamento UE n.305/2011;
- nel caso di deviazione rispetto ai requisiti prestazionali indicati in progetto, corredata delle verifiche prestazionali comprovanti l'equivalenza con le specifiche richieste.

7. Eventuali ritardi nella trasmissione della documentazione di campionatura o la tardiva approvazione in conseguenza d'inadeguatezza e/o incompletezza della stessa in sede di prima emissione, costituirà ritardo per fatto imputabile esclusivamente all'appaltatore. Non saranno prese in conto campionature parziali o trasmesse alla DL in mancata ottemperanza di quanto specificato al comma 6.
8. L'appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dai Capitolati o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
9. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
10. L'appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
11. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
12. Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
13. L'appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
14. Ai sensi dell'art. 4 c. 1 della legge 136/2010 e s.m.i. le bolle di consegna del materiale conferito in cantiere devono indicare il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi conferenti.

Art.22 - Personale dell'appaltatore

1. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato

- e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
2. L'appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
 3. Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:
 - i regolamenti in vigore in cantiere;
 - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
 - le indicazioni contenute nei Piano di sicurezza;
 4. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'appaltatore medesimo.
 5. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
 6. All'appaltatore spetta inoltre la vigilanza delle maestranze in merito al divieto assoluto di assunzione di alcool sul posto di lavoro e la tenuta di un comportamento idoneo nei confronti dell'Ufficio di Direzione Lavori, del personale dell'Istituto Scolastico. Tale obbligo è esteso alle maestranze proprie e a quelle di subappaltatori, sub-fornitori, lavoratori autonomi e prestatori d'opera comunque coinvolti per il tramite dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera.

Art.23 - Domicilio dell'appaltatore e condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio secondo le modalità di cui all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Qualora l'appaltatore non conduca personalmente i lavori, deve conferire, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto, mandato con rappresentanza risultante da atto pubblico, depositato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto,

affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori.

3. Pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:
 - gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
 - allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
 - vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.
4. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante, ed in particolare, dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
5. Le eventuali Ditte dirette fornitrici della Stazione Appaltante sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall'appaltatore.
6. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
7. Ogni variazione del domicilio o delle persone autorizzate a riscuotere, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del rappresentante deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art.24 - Trattamento e tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui sopra, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art.25 - Disciplina dei subappalti

1. Per il subappalto e l'affidamento in cottimo dei lavori trovano integrale applicazione le disposizioni contenute nel D.L. 18/04/2019 n. 32 così come convertito in Legge 14/06/2019 n. 55, nonché dal D.L. 77/2021 (decreto semplificazioni) e da quanto prescritto all'art.119 del D.lgs n.36/2023.
2. E' consentito il subaffidamento di tutte le lavorazioni indicate come subappaltabili dal Disciplinare di gara, nei limiti ivi specificati, sempreché l'appaltatore, all'atto dell'offerta, o nel caso di varianti in corso d'opera nell'atto di sottomissione, abbia manifestato tale intenzione.
3. La Stazione Appaltante potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.
4. L'affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara e sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare, affidare o concedere in cottimo;
- c) l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
- d) che l'appaltatore provveda al deposito di copia conforme del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, **almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto di subaffidamento**. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Tale contratto dovrà recare specifica indicazione dell'importo contrattuale, degli oneri per la sicurezza, nonché delle modalità e delle tempistiche dei pagamenti a favore dei subappaltatori, nonché, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno dei contraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- e) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla Stazione Appaltante, dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 c.c., con l'impresa subappaltatrice; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- f) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla Stazione Appaltante la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione; L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
- g) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

5. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'appaltatore. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti i cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti alla metà.
6. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici,
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e locali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza.
7. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

8. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
9. L'appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi.
10. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del d.l. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla l. 28 giugno 1995, n. 246.
11. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti dei subappaltatori.

Art.26 - Pagamento dei subappaltatori

1. Per le lavorazioni previste nell'appalto, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla medesima, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
2. Ai sensi dell'art. 3, c. 9 L. 136/2010 e s.m.i. la Stazione Appaltante verificherà che nei contratti scritti con i subappaltatori ed i subcontraenti sia inserita l'apposita clausola nella quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta.
3. il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato

Art.27 - Obblighi dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici in materia di sicurezza

1. Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono le conseguenti responsabilità:
 - predisporre e consegnare all'appaltatore per la verifica il Piano operativo di sicurezza conforme all'art. 100 e allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e smi;
 - predisporre e consegnare all'appaltatore per la verifica il piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PiMus) di cui all'art. 136 e all'allegato XXII del D.Lgs. 81/2008 e smi ove risultasse necessario;
 - rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell'appaltatore;
 - utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
 - collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
 - non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;

- informare l'appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

Art.28 - Garanzie

1. In generale, tutte le garanzie dovranno essere sottoposte in bozza per osservazioni alla Stazione Appaltante. Il mancato rispetto della presente disposizione legittima la Stazione Appaltante a ritenere irricevibile quanto trasmesso in via definitiva in assenza di parere preventivo favorevole.

a) Fideiussione a garanzia dell'anticipazione

2. Ai sensi dell'art. 117, del D. Lgs. 36/2023 l'appaltatore - ai fini dell'erogazione dell'anticipazione pari al 20% del valore contrattuale - dovrà costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.
3. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

b) Garanzia definitiva

1. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
3. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di

avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

4. Negli appalti di lavori l'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

7. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta

della stazione appaltante.

8. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

9. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

10. L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. E' stabilito che l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

11. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 14, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

12. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

c) Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

4. L'appaltatore dei lavori è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori a costituire ed a presentare una polizza di assicurazione, che copra i danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché i danni

eventualmente causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5. Il massimale della copertura assicurativa è fissato nella seguente misura:
 - per i danni di esecuzione: pari all'importo di aggiudicazione o in misura corrispondente a quella indicata negli atti a base di gara;
 - per la responsabilità civile: euro 2.500.000,00 (*duemilionicinquecentomila/00*) o in misura corrispondente a quella indicata negli atti a base di gara;
 - per i danni alle opere preesistenti: in misura corrispondente a quella indicata negli atti a base di gara.
6. La copertura assicurativa deve recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante in relazione al presente Appalto.
7. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
8. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, le garanzie fideiussorie ed assicurative sono prestate, su mandato irrevocabile, della mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art.29 - Norme generali di sicurezza

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
2. Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'appaltatore dichiara:
 - di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre;
 - di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione.
- 3. L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata nel codice civile (e non esclusa da altre norme nel presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
- 4. Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.
- 5. L'appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature e gli apprestamenti senza la necessaria autorizzazione del RUP o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
- 6. Inoltre l'appaltatore rimane, di fronte alla Stazione Appaltante, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

TITOLO VI – DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO

Art.30 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 125 c.1 del D.Lgs. 36/2023, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale dell'appalto, estesa a tutte le categorie.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla trasmissione da parte dell'appaltatore della garanzia fideiussoria di cui al precedente Art.27, lettera a) e di adeguata "curva di produzione" in base alla quale sarà definito il programma di restituzione in concomitanza dell'emissione dei SAL e relativi certificati di pagamento

3. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del codice(2) è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 33, c. 1-bis, dell'allegato II.14 per i servizi di ingegneria e architettura(3), per i quali nei documenti di gara è prevista un'anticipazione del prezzo fino al 10%, nei limiti delle disponibilità del quadro economico.

Art.31 - Contabilizzazione delle Opere

1. I lavori di cui al presente appalto saranno contabilizzati a corpo.
2. I prezzi sono soggetti al ribasso offerto in sede di gara e comprendono:
 - circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, imposte, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piè d'opera;
 - circa i lavori ed opere compiute: tutte le spese per forniture, lavorazioni, noli, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi trasporti e scarichi in ascesa o in discesa, ecc., per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere, anche se non esplicitamente detto o richiamato nei vari articoli.
3. I prezzi medesimi si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo completo rischio. I prezzi sono fissi e vincolanti per tutto il periodo di esecuzione dei lavori oggetto del Contratto e non saranno quindi soggetti ad alcuna modifica dovuta a variazione di costi dei materiali, della manodopera, dei noli, dei trasporti, a variazioni di imposte e tasse o a qualsiasi altra causa ivi comprese quelle di forza maggiore.
4. L'appaltatore non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per aumenti di costo dei materiali e della manodopera, aumenti di prezzo di assicurazioni degli operai, dazi, emigrazioni, epidemie, eventi bellici e qualsiasi altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

5. I costi per la sicurezza verranno inseriti in contabilità mediante conteggio analitico e non saranno soggetti a ribasso.
6. Qualora, durante il corso dei lavori si verifichi la necessità di dover procedere all'esecuzione di categorie di lavoro non previste nel contratto o di adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi da quelli previsti, prima dell'esecuzione delle nuove opere, devono essere pattuiti nuovi prezzi.

Art.32 - Pagamenti in corso d'opera

1. Alla liquidazione delle opere eseguite provvederà la Direzione dei Lavori mediante l'emissione di Stati d'Avanzamento Lavori.
2. Gli stati di avanzamento lavori riporteranno in conteggio esclusivamente opere compiute tali da rendere la lavorazione completa per l'impiego per cui è stata progettata.
3. Tale condizione verrà attestata dalla Direzione Lavori in sede di contabilizzazione.
4. Ciò premesso, i SAL al raggiungimento di un importo minimo di € 150.000,00 (€ centocinquantamila/00) al netto del ribasso di gara.
5. La relativa quota dei costi della sicurezza verrà corrisposta mediante computazione analitica, rispetto al reale avanzamento.
6. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.
7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 9 del D. Lgs.n. 36/2023.
8. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificare o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
9. Nelle fatture ed altri documenti fiscali emessi ai fini dell'ottenimento del pagamento, l'appaltatore è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nonché il codice identificativo di gara (C.I.G.) riportato nella lettera di invito.

Art.33 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale è redatto entro giorni **30** (*trenta/00*) dalla data di ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale.
2. In sede di conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di **30** giorni (*trenta/00*); se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.
4. La rata di saldo e le ritenute a garanzia sono corrisposte entro 30 giorni dall'emissione del Certificato di pagamento da emettersi non oltre **90** gg. dall'emissione Collaudo, previa acquisizione d'ufficio del DURC.
5. Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla previa costituzione della garanzia fidejussoria prevista all'art. 117, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

Art.34 - Revisione prezzi

1. L'applicazione della revisione dei prezzi come prevista dall'art. 120, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 dovrà essere esplicitamente indicata dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara.

Art.35 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.lgs 36/2023 la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera

TITOLO VII – CONTROLLI

Art.35 - Prove e verifiche dei lavori, riserve dell'appaltatore

1. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.
2. Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.
3. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all'[allegato II.14](#) oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso.
4. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs 36/2023.

RIFACIMENTO COPERTURA EX CASERMA AGENTI
SCUOLA CC DI ALESSANDRIA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE I – Norme amministrative

TITOLO VIII – COLLAUDO, ULTIMAZIONE E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE

Art.36 - Collaudo

1. Oggetto, modalità e tempi delle operazioni di collaudo verranno disciplinati ai sensi dell'art.116 del D.lgs 36/2023
2. L'appaltatore dovrà mettere a disposizione, a proprie spese, il personale competente per i periodi delle operazioni di collaudo nonché gli strumenti necessari per le misurazioni e i rilevamenti, compresi lavori, prestazioni e forniture necessarie secondo quanto richiesto dal collaudatore, con esclusione delle prestazioni professionali dei collaudatori stessi.
3. Quando dalle visite di collaudo emergesse la necessità di lavori di completamento o di riparazione, il collaudo verrà sospeso fino a constatazione che l'appaltatore abbia ottemperato alle prescrizioni ricevute. Se l'appaltatore non avrà ottemperato agli ordini impartiti, scaduto il termine fissato per la loro esecuzione, l'Amministrazione procederà all'esecuzione d'ufficio addebitando all'appaltatore stesso le spese e i maggiori oneri sostenuti per eseguire i lavori.

Art.37 - Ultimazione dei lavori e consegna delle opere

4. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
5. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

6. In caso di ritardo nel completamento delle opere, trova applicazione la penale prevista al precedente articolo 12.
7. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi del precedente comma 2.
8. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al Direttore dei Lavori la documentazione as-built, le certificazioni degli impianti.

TITOLO IX – MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art.38 - Accordo bonario e collegio consultivo tecnico e transazione

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale tra il 5% e il 15% di quest'ultimo, si applica il procedimento di cui all'art. 210 del D.Lgs. 36/2023.
2. Ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 36/2023, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante collegio consultivo tecnico di cui all'art. 215 del d.lgs. 36/2023, nel rispetto delle disposizioni del codice civile;
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti.

Art.39 - Controversie

1. Eventuali controversie emergenti in merito all'esecuzione del Contratto, che non si siano potute risolvere ai sensi dei rimedi di cui al precedente articolo, saranno di competenza esclusiva del giudice ordinario del Foro di Aosta. Si intende pertanto escluso il ricorso all'arbitrato.

Art.40 - Recesso dal contratto

1. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere, ai sensi dell'art. 123 D.Lgs. 36/2023, dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

3. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.
4. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
5. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art.41 - Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall'art. 190 del D.Lgs. 36/2023.

Art.42 - Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto

1. Il RUP nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
2. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal Regolamento di esecuzione. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
3. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'Appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.

Art.43 - Obblighi in caso di risoluzione del contratto

1. Nei casi di risoluzione del contratto di Appalto disposta dalla Stazione Appaltante, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Art.44 - Danni alle opere e cause di forza maggiore

1. In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
2. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori, entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.
3. Il compenso che la Stazione Appaltante riconosce all'appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.
4. Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.
5. I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.
6. L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'appaltatore.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

Art.45 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto.
4. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art.46 - Pubblicità e clausola di riservatezza

1. E' fatto divieto all'appaltatore e ai subappaltatori e cottimisti ed ai loro collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto del presente Appalto.
2. La Stazione Appaltante ha inoltre l'esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicità, e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie etc.

Art.47 - Trattamento dei dati personali

1. L'appaltatore acconsente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e smi.
2. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle attività concernenti l'espletamento della gara e la stipula del contratto ad essa conseguente.
3. Il conferimento di tali dati è obbligatorio.
4. I dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di gara in oggetto saranno, inoltre, diffusi mediante la pubblicazione dei risultati di gara nelle forme prescritte dalla legge.
5. Sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti che l'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 riconosce agli interessati.
6. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Stazione Appaltante.